

Il giorno 20 giugno 2023 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane, comunicazione e informazione Alberto Martiello, dal Vice Capo Dipartimento Franco Maria D'Andrea, dal Capo del Servizio Gestione del personale Nunzio Ricevuto

e

la FISAC-CGIL, rappresentata dal Segretario Coordinatore Alessandro Agostino

hanno sottoscritto il presente accordo riguardante la disciplina delle ferie solidali per il personale dell'Area Operativa.

La Nota all'art. 41 è così modificata:

Nota all'art. 41

[omissis]

4. I dipendenti possono cedere su base volontaria e a titolo gratuito e definitivo ore o giornate di congedo ordinario, di congedo straordinario per festività soppresse e di banca del tempo, nonché ore accantonate nella banca delle ore, in favore di dipendenti che ne abbiano bisogno per assistere i figli, il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti (cc.dd. ferie solidali). L'utilizzo da parte dei dipendenti dei congedi ceduti avviene ai sensi di quanto previsto dalla disciplina attuativa.

DISCIPLINA DELLE FERIE SOLIDALI

Le “ferie solidali” in Banca sono regolate dalla seguente disciplina.

Art. 1

Definizione e ambito di applicazione

1. I dipendenti possono cedere su base volontaria e a titolo gratuito e definitivo:

- a) ore o giorni di congedo ordinario, eccedenti i 20 giorni di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 66/2003;
- b) ore o giorni di congedo straordinario per festività soppresse;
- c) ore accantonate nella banca delle ore;
- d) ore o giorni accantonati nella banca del tempo.

2. La cessione può essere effettuata a favore di altri dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza ai figli, al coniuge, all’unito civilmente o al convivente di fatto che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitino di cure costanti.

3. Il dipendente che si trovi nelle documentate condizioni di cui al comma 2 può presentare all’Amministrazione specifica richiesta di “ferie solidali” per un massimo di 30 giorni. La richiesta è reiterabile.

Art. 2

Condizioni e modalità di fruizione

1. La fruizione delle ferie solidali avviene per giornate intere o sotto forma di permessi orari sino ad un massimo di 5 ore ed è subordinata al preventivo esaurimento, da parte del beneficiario, del congedo ordinario, del congedo straordinario per festività soppresse e della banca delle ore nonché alla fruizione dei 10 giorni della banca del tempo utilizzabili annualmente, ad integrazione dei congedi spettanti, ai sensi del terzo comma dell’art. 28 della disciplina negoziale dell’Area Operativa.

2. Il monte ore di ferie solidali resta nella disponibilità del beneficiario fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione. Le ferie solidali possono essere fruite entro il 31 dicembre dell’anno di assegnazione.

3. Laddove l'esigenza riguardi il figlio di genitori entrambi dipendenti, anche il genitore diverso dal richiedente può utilizzare il monte ore disponibile purché abbia esaurito tutti i congedi di cui al comma 1.

4. Le ferie solidali non fruite vengono accantonate e rese disponibili per successive richieste.

5. Le ferie solidali hanno gli stessi effetti del congedo ordinario e non possono mai dare luogo a monetizzazione.

Art. 3

Trattamento dei dati personali

Le operazioni di raccolta e assegnazione delle ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali; nel processo di raccolta e assegnazione è garantito l'anonimato delle persone coinvolte.

Dichiarazione a verbale

La FISAC-CGIL, nel riconoscere il valore sociale dell'introduzione delle ferie solidali in Banca d'Italia, di cui ha sempre promosso il recepimento, auspica che in tempi brevi i dipendenti possano fruire delle ferie solidali anche per sé stessi, considerato che la loro inclusione avverrebbe senza oneri per l'Amministrazione e unicamente grazie alla solidarietà dei colleghi, al pari degli altri fruitori già inclusi nell'accordo.

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Alberto Martiello

Franco Maria D'Andrea

Nunzio Ricevuto

PER LA FISAC-CGIL

Alessandro Agostino